



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

N. 70 del 2 OTTOBRE 2020

Oggetto: Urgenti e ulteriori misure per assicurare la corretta gestione dei rifiuti, correlate alla prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'art. 117, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dell'art. 191 del D.Lvo n. 152/2006.

Il Dirigente Generale

*Responsabile delle iniziative di cui alla DGR 241/2019,
previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità tecnica
e la legittimità del presente atto*

*Ing. Domenico Pallaria
(f.to digitalmente)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la Costituzione della Repubblica Italiana;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus e la successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/1/2020 con la quale è stato tra l'altro stabilito che "ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 6 mesi dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Visto il Decreto-Legge del 30 luglio 2020, n. 83 recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020", pubblicato nella G.U. Serie Generale, n.190 del 30-07-2020, con il quale è stata prorogata al 15/10/2020 la sopradetta scadenza;

Visto il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep.n.631del27.02.2020, con il quale il Presidente della Regione Calabria è stato nominato Soggetto Attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;

Vista l'Ordinanza n. 50/2020 con la quale sono stati nominati i delegati del Soggetto Attuatore;

Visto l'art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che prevede che "...qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale...()... possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente...";

Vista la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 0022276 del 30/03/2020 recante "Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell'Emergenza COVID 19 – indicazioni";

Vista la Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004, recante "Statuto della Regione Calabria", e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 34, lettera m) dello Statuto Regionale, rubricato "Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale", che riconosce, espressamente, tra i poteri del Presidente quello di adottare "i provvedimenti contingibili e urgenti previsti dalla legge ed i provvedimenti sostitutivi di competenza della Regione, ove non sia disposto diversamente";

Vista la Legge Regionale n. 14/2014 rubricata "Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria" e ss.mm.ii.;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 381 del 13/10/2015 recante "Attuazione della L. R. n. 14/2014: delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) e delle Aree di Raccolta Ottimali (ARO); approvazione schema di convenzione e schema di regolamento per costituzione e funzionamento delle Comunità d'ambito";

Visto il Piano Regionale di Gestione Rifiuti approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 156/2016 e modificato con la Deliberazione del Consiglio n. 474 del 10 dicembre 2019;

Viste

- l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 246 del 7 settembre 2019;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 14 del 21 marzo 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 28 del 10 aprile 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 45 del 20 maggio 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 54 del 4 luglio 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 56 del 21 luglio 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 62 del 13 agosto 2020

Premesso che

- il giorno 24 settembre 2020, verso le ore 18,00, si è verificato un incendio di vaste proporzioni all'interno dell'impianto pubblico di trattamento dei rifiuti urbani sito in c.da San Leo di Siderno, nell'ambito territoriale rifiuti della Città Metropolitana di Reggio Calabria;

Considerato che

- dal sopralluogo effettuato nella mattinata del 25 settembre 2020 è risultato che, nonostante il pronto intervento del corpo dei Vigili del Fuoco, l'entità del rogo è stata tale da avere interessato un'ampia porzione del polo tecnologico, causando l'impraticabilità dei luoghi, il danneggiamento di parte dei mezzi e dei macchinari, con danni ancora da quantificare;
- l'incendio ha sprigionato in tutta l'area dense e alte colonne di fumo e sono in corso le rilevazioni delle emissioni in atmosfera da parte dell'ARPACal, nonché le ulteriori ispezioni e controlli da parte degli organi competenti atti a definire in modo puntuale l'entità dei danni e gli interventi necessari alla messa in sicurezza dei luoghi e al loro successivo ripristino;
- le autorità competenti dovranno provvedere all'accertamento della causa che ha determinato l'incendio, dopo lo spegnimento dello stesso e al momento non ancora domato completamente;

Dato atto che

- il vasto rogo ha compromesso la funzionalità della linea di trattamento del rifiuto urbano residuo – codice EER 20.03.01 e della linea di trattamento della raccolta differenziata – codici EER 20.01.08, 20.03.02 e 20.02.01;
- l'interruzione del servizio pubblico essenziale di trattamento dei rifiuti urbani ha causato il blocco delle raccolte dei rifiuti nei Comuni della Città Metropolitana ricompresi nell'area della Locride che conferiscono i rifiuti raccolti nell'impianto di Siderno;

Evidenziato che

- nelle more della quantificazione dei danni e del ripristino della funzionalità dell'impianto pubblico di trattamento di Siderno (RC) occorre assicurare la continuità del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei Comuni dell'area della Locride della Città Metropolitana di Reggio Calabria;
- oltre all'impianto pubblico di Siderno, nell'Ambito territoriale ottimale della Città Metropolitana di Reggio Calabria sono in esercizio anche gli impianti pubblici di trattamento dei rifiuti urbani di Reggio Calabria in loc. Sambatello e di Gioia Tauro in loc. Cicerna, che non sono in grado di trattare maggiori quantitativi di rifiuto urbano residuo e che, in aggiunta, non sono dotati di linea di trattamento della frazione umida della raccolta differenziata;
- negli ATO di Cosenza, Crotona e Catanzaro gli impianti di trattamento dei rifiuti urbani, pubblici e privati a servizio del circuito pubblico, non possono ricevere quantitativi ulteriori rispetto ai conferimenti giornalieri;
- nell'ATO di Vibo Valentia è presente l'impianto privato di trattamento dei rifiuti urbani ubicato nel Comune di Vazzano, autorizzato con DDG n. 7032 dell'08/07/2015 al trattamento dei codici EER 20.01.08 e 20.02.01 e 20.03.02, attualmente in esercizio e asservito interamente al circuito pubblico;

Considerato che per assicurare la corretta gestione dei rifiuti ed evitare l'interruzione della stessa nei territori comunali della Locride, con gravi ripercussioni per la salute e per l'ambiente, occorre individuare soluzioni alternative per garantire il trattamento giornaliero di circa 150 t/g di rifiuto codice EER 20.03.01 (rifiuto urbano residuo) nonché per garantire il trattamento giornaliero di circa 50 t/g di rifiuto codice EER 20.01.08 e 20.02.01 e 20.03.02;

Considerato altresì che con nota pec del 30/09/2020, acquisita agli atti in pari data al prot. SIAR n. 311894, la società Ecocall S.p.a. proprietario/gestore dell'impianto di trattamento dei rifiuti urbani di Vazzano (VV), posto al servizio del circuito pubblico, ha trasmesso la documentazione tecnica (relazione tecnica, planimetria, fascicolo tecnico e manuale d'uso e manutenzione), agli atti del Dipartimento regionale competente, per l'installazione di un impianto mobile per il trattamento della frazione umida della raccolta differenziata per circa 40 t/g, ulteriori rispetto ai quantitativi autorizzati con provvedimento AIA n. 7032 dell'08/07/2015;

Ritenuto

- necessario e urgente individuare soluzioni immediate per tamponare la grave situazione di criticità nel territorio della Locride determinata dall'incendio dell'impianto di trattamento dei rifiuti urbani di Siderno, senza rischi per la salute pubblica e l'ambiente;
- a garanzia della ripresa del servizio pubblico essenziale di gestione dei rifiuti nei Comuni della Locride, consentire nell'impianto privato asservito al circuito pubblico di Vazzano (VV), il trattamento della frazione organica da raccolta differenziata attraverso apparecchiature/impianti mobili, secondo la documentazione tecnica trasmessa dal gestore Ecocoll S.p.a. con nota pec del 30/09/2020, anche con l'eventuale utilizzo di aree dell'impianto per come indicato nella documentazione tecnica trasmessa, purché tutte le attività si svolgano con i necessari presidi ambientali, volti ad scongiurare qualsiasi ripercussione sulla salute umana e sull'ambiente;

Tenuto conto che

- i ritardi nella realizzazione dell'impiantistica pubblica di trattamento e di smaltimento dei rifiuti urbani prevista nel vigente piano regionale di gestione dei rifiuti ha determinato, in tutti i 5 ATO del territorio calabrese, un sistema infrastrutturale inadeguato e fragile per cui, soprattutto a causa della carenza di impianti di smaltimento, la Regione Calabria ha dovuto ricorrere a speciali forme di gestione attraverso lo strumento delle ordinanze contingibili e urgenti, emanate anche in concomitanza dell'emergenza nazionale e internazionale da virus Covid-19, nonché all'attivazione di poteri sostitutivi nei confronti delle Comunità d'Ambito inadempienti;

Ritenuto che

- la Regione Calabria debba perseguire il superiore interesse pubblico finalizzato alla ricomposizione degli squilibri territoriali laddove l'impiantistica di trattamento è insufficiente o addirittura non presente, per garantire condizioni di equità e parità di accesso al trattamento dei rifiuti urbani alle Comunità d'Ambito Rifiuti di Cosenza, Vibo Valentia, Crotona e Catanzaro e alla città Metropolitana di Reggio Calabria, intervenendo perciò con la regolazione dei conferimenti dei rifiuti - codici EER 19.12.12, 19.05.03 e 19.05.01 - prodotti dagli impianti di trattamento pubblici e privati al servizio del circuito pubblico nelle discariche regionali;
- parimenti, occorre che la Regione Calabria intervenga, in particolari condizioni di eccezionalità e urgenza, a favore dei territori in difficoltà nei diversi ambiti territoriali perseguendo il mutuo soccorso, il reciproco sostegno, la responsabilità condivisa e la solidarietà a diversi livelli istituzionali e di governo, con la regolazione dei flussi dei rifiuti urbani in ingresso agli impianti di trattamento pubblici e privati a servizio del circuito pubblico, ubicati anche in ambiti territoriali diversi, previa verifica della disponibilità residua di trattamento giornaliero;

Rilevato altresì che

- l'incendio verificatosi nell'impianto pubblico di trattamento dei rifiuti urbani di Siderno (RC) rappresenta un evento imprevisto e imprevedibile;
- l'universalità del servizio pubblico essenziale relativo alla gestione dei rifiuti urbani che non può essere in alcun modo interrotto, quale servizio primario ed essenziale;
- l'urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile a tutela della salute pubblica, e le situazioni e motivazioni esposte, di eccezionalità ed urgenza, in presenza altresì dell'emergenza COVID 19, necessitano la tutela della sanità pubblica per cui, in ossequio ai principi di precauzione, prevenzione, sussidiarietà, proporzionalità e cooperazione occorre ricorrere all'emanazione di una Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112, dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 e dell'art. 191 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152;

Vista la proporzionalità del provvedimento, essendo la presente ordinanza resasi necessaria per fronteggiare situazioni a tutela di un bene costituzionalmente garantito ed espressamente tutelato all'art.32 della Carta Costituzionale;

Dato atto che

- con nota prot. SIAR n. 308002 del 25/09/2020 è stata inoltrata all'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza la richiesta di parere e la stessa non ha fornito riscontro sulla proposta di Ordinanza;
- con nota prot. SIAR n. 308003 del 25/09/2020, integrata con nota prot. SIAR 314235 dell'01/10/2020, è stata inoltrata all'ARPA Calabria la richiesta di parere e la stessa, con nota prot. n. 34632 del 01/10/2020, acquisita agli atti al prot. SIAR n. 315003 del 02/10/2020, ha espresso parere favorevole con prescrizioni ai sensi dell'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;

Visti

- l'articolo 117, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'emergenza in materia sanitaria;
- l'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;
- l'art.191 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 che disciplina il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti;

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., nei termini temporali di cui ai punti successivi:

1. in deroga agli artt. 19, 20, 21, 22, 24, 24 bis, 25, 26, 27, 27 bis, 28, 29, 29 bis, 29 ter, 29 quater, 29 quinquies, 29 sexies, 29 septies, 29 octies, 29 nonies e 208 del d. lgs. 152/06 ss.mm.ii. e alla l.r. 39/12, Regolamento Regionale approvato con DGR n° 381 del 31/10/13 e Regolamento Regionale n° 3/2008, ove non espressamente abrogato, la società Ecocall S.p.a., è autorizzata nella piattaforma a servizio del circuito pubblico munita di AIA e VIA di Vazzano (VV), tecnicamente idonea, all'utilizzo e all'esercizio di apparecchiature movibili per la biostabilizzazione e/o maturazione della frazione umida proveniente da raccolta differenziata, per 90 giorni successivi alla emanazione della presente ordinanza. La frazione organica da RD così biostabilizzata, è sottoposta a trattamento di maturazione da eseguirsi anche nelle aree dell'impianto. L'attività di biostabilizzazione e/o maturazione avverrà nelle aree dell'impianto per come indicato nella documentazione tecnica trasmessa dal gestore con nota acquisita agli atti in pari data al prot. SIAR n. 311894, garantendo l'adozione di tutti i necessari presidi ambientali, volti ad assicurare la corretta gestione del percolato, il trattamento delle arie esauste, a scongiurare qualsiasi forma di inquinamento ambientale ed evitare possibili ripercussioni sulla salute umana e sull'ambiente, in adempimento alle prescrizioni date dall'ARPACal con nota prot. n. 34632 del 01/10/2020, acquisita agli atti al prot. SIAR n. 315003 del 02/10/2020. I quantitativi autorizzati, per circa 40 t/g, ulteriori rispetto ai quantitativi autorizzati con provvedimento AIA n. 7032 dell'08/07/2015, sono destinati ai Comuni della Città Metropolitana di Reggio Calabria con priorità ai Comuni dell'area della Locride;
2. al Responsabile delle iniziative di cui alla DGR n. 241/2019:
 - a) di regolare i conferimenti dei rifiuti - codici EER 19.12.12, 19.05.03 e 19.05.01 - prodotti dagli impianti di trattamento dei rifiuti urbani pubblici e privati al servizio del circuito pubblico nelle discariche regionali, con la predisposizione di un calendario da inviare ai gestori degli impianti produttori e agli enti di governo di ciascun ATO Rifiuti;
 - b) di regolare, in particolari condizioni di eccezionalità e urgenza e a soccorso dei territori in difficoltà nei diversi ambiti territoriali, i flussi dei rifiuti urbani in ingresso agli impianti di trattamento pubblici e privati a servizio del circuito pubblico, ubicati anche in ambiti territoriali diversi, previa verifica della disponibilità residua di trattamento giornaliero;
3. Ai gestori degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani pubblici e privati asserviti al circuito pubblico di ottemperare alle disposizioni di cui al punto 2 della presente ordinanza e di trasmettere al Settore Rifiuti del Dipartimento Ambiente e Territorio, con cadenza giornaliera, i quantitativi dei rifiuti in ingresso all'impianto con la suddivisione per codice EER e per Comune conferitore nonché i quantitativi dei rifiuti in uscita dallo stesso con la suddivisione per codice EER e per impianto di destinazione;
4. la presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministero dell'Ambiente-Direzione per la transizione ecologica e gli investimenti verdi, al Comune di Vazzano (VV), alle Comunità d'Ambito di Cosenza, Catanzaro, Vibo Valentia, Crotone, alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, alle Aziende Sanitarie Provinciali di Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Vibo Valentia e Crotone, all'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente della Calabria, al settore Rifiuti del Dipartimento Ambiente e Territorio, alla società Ecocall S.p.a. e a tutti i gestori degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani pubblici e privati asserviti al circuito pubblico;
1. avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni;
2. la presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Il Presidente

On. Avv. Jole Santelli

(f.to digitalmente)